

## Chiarimenti sul regime dei nuovi minimi, chiarimenti sull'agevolazione del 55%, la ventilazione dei corrispettivi dopo l'aumento dell'aliquota I.V.A. al 21%

di [Antonio Gigliotti](#)

Pubblicato il 14 novembre 2011

Le utilissime risposte ai quesiti del dott. Antonio Gigliotti per risolvere i casi pratici della vita professionale

### **QUESITO N. 1: Esonero scritture contabili per i nuovi minimi**

Il nuovo regime dei minimi prevede l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili come era previsto per il vecchio regime dei minimi. Si chiede, quindi, come possono essere raccolti i dati al fine di compilare la dichiarazione dei redditi.

### **RISPOSTA**

I soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ossia:

- registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
- registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
- registrazione degli acquisti (articolo 25);
- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322).

I contribuenti minimi sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi e quindi non devono tenere i registri e le scritture contabili previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le dichiarazioni dei redditi devono però essere presentate e a tal fine il contribuente se lo trova conveniente può comunque registrare le operazioni nelle scritture contabili previste per legge o in alternativa può annotare le entrate e le uscite in un qualsiasi libro o documento riepilogativo.

## **QUESITO N. 2: Iva per i bonifici soggetti a ritenuta**

Le spese sostenute per il risparmio energetico (Detrazione 55%) e ristrutturazione edilizia (Detrazione 36%) vengono pagate con un bonifico sul quale viene fatta una ritenuta del 4% applicata su un corrispettivo comprensivo di Iva calcolata forfetariamente al 20%. Alla luce dell'aumento di un punto dell'Iva ordinaria si chiede come venga calcolata tale ritenuta.

### **RISPOSTA**

Per i bonifici aventi ad oggetto spese di ristrutturazione (Detrazione 36%) o risparmio energetico (Detrazione 55%), entro il 16 di ogni mese, banche e Poste devono effettuare il versamento con il modello F24 delle ritenute del 4% operate nel mese precedente. Per il calcolo della ritenuta al fine di evitare errori e per esigenze di semplificazione, si assume che sia stata applicata l'aliquota IVA del 20%. In sostanza si procede con un meccanismo di scorporo dell'IVA, "forfetizzato del 20%", in considerazione delle diverse aliquote cui potrebbe essere assoggettata l'operazione.

I problemi dell'aumento dell'Iva al 21% sono evidenti per la ragione che, ad esempio, un bonifico fatto il prossimo mese di ottobre potrebbe riguardare fatture emesse con aliquota del 20 o del 21%, o fatture con aliquote del 10 per cento. Ad oggi il problema risulta ancora irrisolto.

La soluzione più semplice sarebbe quella di un intervento dell'Amministrazione finanziaria che preveda di lasciare inalterato lo scorporo del 20% almeno per tutto il 2011, rinviando al 2012 l'eventuale scorporo del 21 per cento.

## **QUESITO N. 3: Ventilazione corrispettivi e Iva al 21%**

A partire dal 17 settembre per l'Iva ordinaria si applica l'aliquota del 21% al posto del 20%. I commercianti al dettaglio come si devono comportare per il calcolo della liquidazione di settembre (o del terzo trimestre nel caso in cui la liquidazione sia trimestrale)?

### **RISPOSTA**

La ventilazione è un metodo di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, utilizzato esclusivamente da determinati contribuenti che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote IVA diverse che, nel corso dell'anno solare, hanno effettuato cessioni di beni

senza emissione di fattura, ma con emissione di altri documenti fiscali per un ammontare pari o superiore all'80% del volume di affari.

La ventilazione si applica solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. deve trattarsi di un'attività di commercio al minuto di merci rientranti nelle seguenti categorie contabili:
  - prodotti alimentari e dietetici;
  - articoli tessili o di vestiario;
  - calzature;
  - prodotti per l'igiene personale;
  - prodotti farmaceutici;
2. i corrispettivi delle vendite annuali con emissione delle fatture non devono superare il 20% del totale dei corrispettivi annui, fatta esclusione per le cessioni di immobili e di beni strumentali;
3. gli acquisti e le importazioni di merci, diverse da quelle destinate alla rivendita (quindi a cui è applicabile la ventilazione), non devono superare il totale annuo degli acquisti e importazioni.

La ventilazione dei corrispettivi è una procedura di scorporo dell'imposta sul valore aggiunto che consiste nella ripartizione dei corrispettivi alle diverse aliquote sulla base delle aliquote IVA applicate agli acquisti di merce. Così operando, si procede all'annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro globalmente come un unico importo giornaliero scorpendo l'IVA (alle diverse aliquote successivamente in proporzione) alla composizione degli acquisti. Con l'introduzione dell'aliquota del 21% tali soggetti continueranno ad effettuare la liquidazione Iva con le procedure precedenti, con l'unica differenza che l'assoggettamento alla nuova aliquota del 21% delle cessioni è ancorata all'applicazione della stessa agli acquisti. Ciò comporta, quindi, che in sede di liquidazione dell'IVA, i corrispettivi verranno scorporati al 21% solo se nel periodo di riferimento sono presenti acquisti, effettuati a decorrere dal 17.9.2011, assoggettati alla nuova aliquota IVA del 21%. Questo può comportare anche l'effetto "curioso" di far "scompare" l'aumento dell'aliquota Iva dal 20 al 21%, se chi fa la ventilazione non acquisterà

più beni soggetti al 21% fino al termine del 2011. Può essere il caso, ad esempio, del commerciante di alimentari che intende cessare l'attività e, pertanto, venderà le scorte, anche dopo l'aumento dell'Iva al 21%, con l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento. Questo per la ragione che, in sede di ventilazione dei corrispettivi, non risulta, negli acquisti, alcuna operazione con Iva al 21 per cento.

#### **QUESITO N. 4: Detrazione 55% manodopera in fattura**

In merito alle novità riguardanti le agevolazioni 36% e 55% si chiede se le semplificazioni riguardanti le stesse agevolazioni ed in particolare il non obbligo di indicare il costo della manodopera sulle fatture e il non obbligo di inviare la comunicazione preventiva a Pescara vale per tutti i lavori del 2011.

#### **RISPOSTA**

Un adempimento che riguardava la Detrazione del 36% e Detrazione del 55% era stato introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) che prevedeva l'indicazione del costo della manodopera in fattura da parte dell'impresa che esegue la prestazione. Pertanto, unicamente ai fini dell'applicabilità delle suddette detrazioni, il mancato assolvimento di tale obbligo costituiva un'ipotesi ulteriore di decadenza dal diritto a tali beneficio fiscale, che si aggiungeva agli altri previsti dalla legge.

Il Decreto Sviluppo 2011 (articolo 7, comma 2, lettera r del D.L. 13.5.2011, n. 70 conv. con modif. L. 106 del 12.07.2011), ha abrogato l'articolo 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedeva tale obbligo.

Pertanto per beneficiare delle agevolazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie o del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, non è più necessario fare indicare, dalle imprese che hanno eseguito i lavori, il costo della manodopera nelle relative fatture.

Considerato che il Decreto sviluppo è entrato in vigore il 14.05.2011 si ritiene che tale adempimento si applichi per le fatture emesse a partire da tale data.

#### **QUESITO N. 5: Minimi e apprendistato**

In merito al nuovo regime dei minimi in vigore dal 1° gennaio 2012, nel quale è prevista la limitazione di non aver proseguito un'attività svolta precedentemente come dipendente, si chiede se il periodo di apprendistato rientra in tale limitazione.

#### **RISPOSTA**

La legge n. 244/2007, la Finanziaria 2008, all'art. 1, aveva previsto che potevano accedere al regime agevolato dei minimi, coloro che:

- hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad un anno, non superiori a 30mila euro;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrispondenti compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a 15 mila euro;
- non si sono avvalsi di regimi speciali Iva;
- non hanno effettuato in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili.

La manovra estiva 2011, il DL 98/11 convertito in legge n. 111/2011, prevede che tutti i contribuenti che applicano il regime dei minimi al 1° gennaio 2012, hanno l'obbligo di verificare il possesso in loro capo di ulteriori nuovi requisiti per poter beneficiare di questo regime agevolato.

Questi nuovi requisiti stabiliti nella manovra estiva 2011 corrispondono a:

- attività d'impresa, arte o professione nuova o comunque iniziata dopo il 31/12/2007;
- non esercizio nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, anche in forma associata o familiare;
- l'esercizio dell'attività non deve essere una prosecuzione di un'altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il periodo di pratica o tirocinio obbligatorio);
- l'attività che si prosegue è un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, il cui ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non superi i 30mila euro.

Per quanto riguarda l'attività svolta come lavoratore dipendente si fa presente che il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a "causa mista" ovvero prevede l'alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore viene infatti scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale finalizzata all'acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto. Il contratto può essere attivato da aziende operanti in tutti i settori di attività, permettendo loro di ottenere agevolazioni contributive.

Dato che l'apprendistato costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato regolato (salvo le norme specifiche) dalla relativa normativa generale si ritiene che anche per tale rapporto di lavoro valgano le limitazioni introdotte dalla manovra estiva 2011.

In sostanza, è vietato l'accesso al regime dei minimi qualora l'esercizio dell'attività costituisca una prosecuzione di un'altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente mediante contratto di apprendistato.

14 novembre 2011

Antonio Gigliotti

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l